

ORD. 1463



CITTA' DI TORINO

IL SINDACO

CITTA' DI TORINO	
DIVISIONE COMMERCIO	
Settore Attività Economiche e di Servizio	
- 6 APR. 2010	
POSTA IN BARTENZA	
Prot. n.	16667
Cat.	8 cl. H. Fisco 30

Premesso che:

- o La disciplina normativa delle attività di acconciatore e di estetista è stata oggetto di profonde modifiche attuate con la Legge 2 Aprile 2007 n.40, che ha previsto tra l'altro l'abolizione del criterio della distanza minima tra esercizi o di parametri numerici prestabiliti, l'avvio dell'attività esclusivamente attraverso la presentazione di Denuncia di Inizio Attività e l'eliminazione dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale;
- o Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 mecc.2007-06528/016, si è provveduto all'adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista n.324 alle nuove disposizioni normative confermando all'art.10, con riferimento alla disciplina degli orari delle attività, il rinvio espresso all'adozione di apposita ordinanza Sindacale;
- o Con Ordinanza n.98 emessa in data 12-1-2005, era stata prevista in via sperimentale per le attività di estetica, la facoltà di apertura domenicale dalle ore 14,00 alle ore 19,00; successivamente con Ordinanza n.2162 del 9-5-2008 veniva prorogata la sperimentazione dell'apertura facoltativa nelle giornate domenicali e festive delle attività di estetica fino al 31 dicembre 2008 con una fascia oraria non superiore a 5 ore da rendere nota al pubblico mediante indicazione su apposito cartello riportante l'orario dell'esercizio, veniva altresì sancita la libera determinazione dell'orario di apertura settimanale nel rispetto del limite di 48 ore settimanali con articolazione giornaliera compresa tra le ore 08.00 e le ore 22.00; detta sperimentazione è stata prorogata fino al 31.12.2009 con ordinanza n. 50 del 13-1-2009;
- o Considerato che nel lasso di tempo in cui detta sperimentazione ha potuto esercitare la sua efficacia, ha ottenuto i consensi degli operatori delle attività di estetica e dell'utenza, si ritiene opportuno considerare conclusa la fase di sperimentazione rendendo definitiva la possibilità di apertura facoltativa nelle giornate domenicali e festive per le attività di estetica comprendendo contestualmente le attività di acconciatore;
- o Al fine di rendere funzionali gli orari delle attività alle esigenze dei Consumatori si ritiene opportuno che gli orari delle attività di Acconciatore / Estetista siano equiparati agli orari previsti per le attività commerciali nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114 e s.m.i. "Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali" nei limiti espressi dal successivo disposto;
- o Richiamato l'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento comunale che dispone: "L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale";
- o Sentite le Associazioni di categoria che in merito hanno espresso parere favorevole;
- o Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

### DISPONE


L'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetica, a far data dall'adozione del presente provvedimento, è stabilito come segue:

1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura nelle giornate comprese dal Lunedì al Sabato.  
L'orario di apertura non deve superare le 13 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 07,00 e le ore 22,00.  
E' possibile effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata.  
Per l'ultimazione del lavoro in corso, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa, è consentita una tolleranza oltre l'orario autorizzato, di mezz'ora per le attività di Acconciatore e di un'ora per le attività di Estetista.

Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile anche dall'esterno, nelle ore di apertura dell'esercizio stesso, un cartello riportante l'orario di attività praticato.

2. L'apertura facoltativa delle attività di Estetista e di Acconciatore potrà esercitarsi nelle giornate di Domenica e nelle giornate festive per una fascia oraria non superiore alle 5 ore nell'ambito della giornata, da stabilirsi in maniera autonoma purché contenuta tra le ore 07,00 e le ore 22,00 e comunicato alla clientela attraverso l'esposizione di un cartello visibile dall'esterno.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di apertura nelle seguenti date: 1° Gennaio, 25 Aprile, 1° Maggio, domenica di Pasqua, 1° novembre, 25 Dicembre (Natale di nostro Signore), 26 Dicembre (S. Stefano protomartire).
4. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti ed, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
5. Le violazioni alle presenti disposizioni sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente normativa.
6. Si ribadisce l'obbligo per il direttore tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n.2162 dell'8-5-2008.

  
p.IL SINDACO  
L'ASSESSORE AL COMMERCIO, TURISMO,  
ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING URBANO  
(Dott. Alessandro ALTAMURA)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
UFF. ALBO PRETORIO  
Pervenuto il 6 APR. 2010, h. 10.55  
Il Messo .....